



DETERMINAZIONE N. **11 240** del **16 GIU. 2016** Atti n. 29057/P all. FF/GDB/mb

**PASSAGGIO A RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D – ROSARIA FIOLETTI.**

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 27.4.2016 la dipendente Rosaria FIOLETTI – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giorni lavorativi settimanali con decorrenza dall'1.7.2016 e fino al 30.6.2018;

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Direttore dell'U.O.C. Organizzazione e Integrazione delle Risorse - SITRA ha espresso il proprio parere favorevole al passaggio dal rapporto di lavoro da tempo pieno a quello a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giorni lavorativi settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera ed oraria verrà comunicata dal coordinatore alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente;  
l'interessata ha sottoscritto le suddette condizioni;

DATO ATTO che sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. 7.4.1999 come integrati dall'art. 34 del C.C.N.L. 20.9.2001 e art. 22 del c.c.n.l. 19.4.2004;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DETERMINA**

di disporre il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale al 75% con tipologia verticale su quattro giorni lavorativi settimanali del Collaboratore Professionale Sanitario – cat. D – Rosaria FIOLETTI con effetto dall'1.7.2016 e fino al 30.6.2018 a' sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni:

Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali.

La prestazione giornaliera ed oraria verrà comunicata dal coordinatore alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente.

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;





DETERMINAZIONE N. **1 240** del **16/11/2016** Atti n. 29057/P all. FF/GDB/mb

- Ferie: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001- comparto sanità);
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs N. 81/2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona GIROLDI)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Laura CHIAPPA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca FANCELLI)

Procedimento presso l'U.O. Risorse Umane  
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Di Bartolo *GP*  
Pratica trattata da: Marzia Bellesia

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **16/11/2016** AL N. **1 240**

